



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/I

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel *De bono regimine* di Pietro Andrea Vecchi (prima metà del XVIII secolo)

di Lavinia Ricci

Premessa

L'opera *De bono regimine* di Pietro Andrea Vecchi¹ è un'ampia compilazione della normativa pontificia riguardante l'amministrazione e il buon governo dei comuni². Edita nel 1732 e negli anni successivi, è articolata in tre sezioni: la prima³ raccoglie le costituzioni, i chirografi e i brevi (in sostanza le leggi generali) emanati dai pontefici in questa materia; la seconda⁴, corredata di un'appendice⁵, riunisce un'estesa congerie di provvedimenti particolari – tecnicamente, rescritti e decreti – della Congregazione del Buon governo e di altre congregazioni competenti nel governo temporale; la terza⁶ seleziona una serie di decisioni del tribunale della Sacra Rota romana che avevano in vario modo affrontato aspetti delle amministrazioni comunali.

L'opera, quindi, sebbene sprovvista del crisma dell'ufficialità, è dotata di una forte autorevolezza ed è ricca di materiale utile per la ricostruzione dei rapporti tra potere centrale e locale nello Stato della Chiesa di primo Settecento; e non essendo molto conosciuta è meritevole dunque, di un'attenta analisi, della quale qui si fornisce semplicemente qualche linea preliminare.

¹ Il giurista è noto anche come De Vecchis, come si evince dal frontespizio della stessa opera: il primo e il terzo tomo lo riportano come De Vecchis, mentre nel secondo e nella sua appendice come Vecchi.

² Nello Stato della Chiesa designati "comunità".

³ *Collectio constitutionum, chirographorum et brevium diversorum romanorum pontificum pro bono regimine universitatum ac communitatum Status Ecclesiastici*, Romae, ex typographia Hieronymi Mainardi in Platea Montis Cimatorii, 1732 (d'ora in poi *De bono regimine*, I).

⁴ *Raccolta di rescritti, decreti e lettere della S. Congregazione del Buon Governo ed altre SS. Congregazioni e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità e di tutto lo Stato Ecclesiastico*, Roma, nella stamperia di Girolamo Mainardi, 1732 (d'ora in poi *De bono regimine*, II).

⁵ *Appendice al secondo volume dell'opera De bono regimine*, Roma, nella stamperia di Girolamo Mainardi al vicolo della Cuccagna, 1743 (d'ora in poi *De bono regimine*, Appendice).

⁶ *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae Auditorum ad materiam boni regimini Universitatum et Communitatum signanter Status Ecclesiastici spectantes*, Romae, ex typographia Hieronymi Mainardi, 1732 (d'ora in poi *De bono regimine*, III).

Il contesto istituzionale: cenni

Non è questa la sede per ricostruire, neppure sommariamente, il contesto istituzionale estremamente complesso sul quale il *De bono regimine* veniva a insistere, raccogliendo e in qualche modo riordinando una produzione normativa che si era venuta stratificando e accumulando nel tempo. Saranno sufficienti alcuni rapidi cenni, e il rinvio a una bibliografia molto ricca e significativa.

Lo Stato della Chiesa manteneva, a inizi Settecento, una grande pluralità di situazioni istituzionali, risalente al tardo medioevo e al tormentato processo costitutivo dei domini pontifici. Ben nota è la distinzione tra *terrae immediate subiectae* e *mediate subiectae*. Su ogni territorio insistevano molteplici *dominia*: nelle *terrae immediate subiectae*⁷ vi erano il *dominium* della Chiesa, quello dei comuni e quello delle comunità minori; in quelle *mediate subiectae*⁸ si aggiungeva quello del signore territoriale.

A partire dal secolo XV si vennero definendo, località per località, diversi e instabili equilibri tra la *iurisdictio* esercitata dal papa e quella spettante ai comuni o ai signori locali. Ovviamente, nelle comunità di dominio diretto il governo papale svolse un ruolo più significativo, ad esempio con l'instaurazione di un governo diarchico composto da agenti pontifici (governatori e podestà) e magistrati cittadini⁹. Ma nel complesso la Chiesa non cercò mai in alcun luogo di sottrarre totalmente alle istituzioni assise sul territorio le loro prerogative: il riconoscimento della autorità temporale del papa poteva convivere con il rispetto per le tradizioni, le istituzioni, le giurisdizioni e le fonti del diritto degli ordinamenti locali¹⁰. Così, fino al tardo Settecento, le città e i comuni, egemonizzati dai patriati, mantennero un ruolo importante¹¹.

Anche quando a fine Cinquecento il potere "centrale" fu ridefinito con l'istituzione da parte di Sisto V delle congregazioni cardinalizie, si mantenne un equilibrio con i protagonisti a livello periferico, cioè i legati papali e i gruppi di fami-

⁷ Ossia quelle che «immediatamente soggiacciono al Dominio temporale e governo si politico, ch'economico della Santa Sede»; si veda P.A. Vecchi, *De bono regimine* cit., II, p. 52

⁸ Cioè quelle che sono «immediatamente soggette a Baroni»; *ibidem*, II, p. 115.

⁹ *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, a cura di C. Weber, Roma 1994, pp. 33 sgg.

¹⁰ Su questo complesso dibattito cfr. M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna, in Alessandro VI e lo Stato della Chiesa: Atti del Convegno*, Perugia, 13-15 marzo 2000, a cura di C. Frova e M.G. Nico Ottaviani, Roma 2003, pp. 11-26. Si vedano anche S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma 2010 (I libri di Viella, 112); P. Prodi, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982; A. Gardi, *L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)*, in «Archivi per la storia», 13 (2000), pp. 35-65; A. Gardi, *I centri giurisdizionali delle province pontificie all'inizio del Settecento*, in *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, a cura di G.P. Brizzi, G. Olmi, Bologna 2007, pp. 235-244; specificamente per Bologna si vedano A. Gardi, *Lo Stato in provincia: l'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994, e A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001.

¹¹ Con l'espressione "ristabilire il buon governo" si intende il ripristino dell'ordine, della giustizia (anche distributiva) e della pace interna allo Stato, essenziale per assicurare un duraturo equilibrio tra "centro" e "periferia". G. Santoncini, *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato Pontificio. Secc. XVI-XVIII*, Milano 2002, p. 134.

glie nobili locali or ora citati (si è parlato di “sistema patriziale”)¹². Il sovrano pontefice, bisognoso di consensi, instaurò con i patriziati cittadini – e con tutto il ceto dirigente laico ed ecclesiastico delle comunità, nonché coi baroni delle “comunità infeudate” – un legame inscindibile, anche affidando cariche politiche a casati “vicini” al governo centrale o direttamente a componenti della propria famiglia. D'altronde le comunità cittadine dello Stato della Chiesa erano tra di loro estremamente diversificate: si andava dai grandi centri urbani (come Bologna, Ferrara e Perugia) che avevano un'antica tradizione amministrativa risalente anche al medioevo comunale (almeno nel caso di Bologna e Perugia) alle città medie e piccole (nella Marca, in Umbria e in Romagna) che adottavano forme di autogoverno patrizio, che avevano scarsa autonomia economica e che dal punto di vista amministrativo erano legate al potere centrale anche attraverso scambi di tipo clientelare¹³; e infine alle comunità rurali, anch'esse peraltro caratterizzate da preminenze di tipo “patrizio”¹⁴.

Di diversa natura erano le comunità infeudate, *mediate subiectae*, diffuse nell'area laziale a fine Cinquecento, ognuna con caratteristiche proprie, con autonomia politica ed economica, dove la soggezione degli abitanti a una famiglia nobile aveva anche risvolti positivi¹⁵. In questi casi il controllo delle istituzioni romane era più debole di quello esercitato nelle zone immediatamente soggette al pontefice. Ma il meccanismo era lo stesso: il potere centrale – come accadeva nei patriziati cittadini – stringeva alleanze con i dirigenti locali ed era con questi fortemente integrato, avendo costantemente necessità di consensi.

La normativa cinque-settecentesca de bono regimine e la compilazione del Vecchi

Il *De bono regimine* dunque può essere utilizzato tanto per seguire la direzione nella quale il governo pontificio orientò, nel tempo, i suoi provvedimenti, quanto per individuare i criteri fondamentali che il Vecchi seguì nel raccogliere e nello stampare – con un certo successo tipografico, come si è accennato; e la circostanza non è certo irrilevante, perché testimonia di un bisogno di metter ordine in ciò che era confuso e alluvionale – la normativa che nel tempo si era venuta accumulando, in una complessa interazione tra diritti particolari (consuetudinari e signorili) di ogni comunità, legislazione pontificia e *ius commune*. Vediamo separatamente – e sommariamente – i due aspetti.

¹² S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007, p. 73.

¹³ Le stesse comunità inviavano a Roma tecnici del diritto per ricoprire posti di comando in cambio dell'autonomia comunale.

¹⁴ Tabacchi, *Il Buon Governo* cit., pp. 77 sgg.

¹⁵ Nel ducato dei Colonna, ad esempio, la riscossione delle imposte era di competenza baronale, le comunità godevano di privilegi fiscali, la giustizia era amministrata principalmente dalle magistrature locali e ciò determinava una maggiore celerità processuale.

Il titolo dell'opera vecchiana non fu scelto a caso. Nel tardo Cinquecento era stata istituita la sacra Congregazione “del buon governo”, con la funzione specifica di sovrintendere al governo economico e di controllare i bilanci, ma lasciando ampi margini di autonomia a ciascuna comunità. In particolare, è nota come *De bono regimine* la bolla *Pro commissa*¹⁶, emanata il 15 agosto 1592 da Clemente VIII.

Essa partiva dall'idea che le comunità e i loro beni – che sono l'effettivo oggetto – fossero in pericolo a causa degli abusi dei governanti locali incapaci e dalla cattiva amministrazione finanziaria; perciò il pontefice ravvisò la necessità di emanare norme a favore delle *communitates* che, in quanto *pupillae*, avevano bisogno di un “tutore” e questa funzione era svolta dallo stesso papa¹⁷. In questa prospettiva si inserisce l'obbligo di trasmettere a Roma i bilanci locali e ciò deve essere visto come uno «strumento di controllo del potere centrale sulle comunità»¹⁸. La *Pro commissa*, infatti, imponeva ai comuni di redigere annualmente una “tabella” delle spese (un bilancio preventivo) che sarebbe stata prima riveduta dai governatori delle province e poi riesaminata e approvata (tramite un controllo di merito) dal camerlengo e dal tesoriere generale¹⁹ della Camera Apostolica, presso la quale doveva essere conservata una copia. La bolla clementina, comunque, non fu applicata da tutte le comunità e solo quelle *immediate subiectae* ritennero di dover adempiere agli obblighi in essa contenuti, nonostante la stessa dovesse essere osservata «in qualibet civitate, terra, oppido, castro, et loco dicti status temporalis ecclesiastici universi» – quindi in tutto il territorio dello Stato della Chiesa – comprese le città di Bologna e Benevento, peraltro espressamente esentate dalla giurisdizione della congregazione con un breve del 18 novembre 1592.

Con il successivo breve *Cum per constitutionem* del 30 ottobre²⁰, Clemente VIII nominò tre cardinali esecutori della *Pro commissa*, dando così forma definitiva alla Congregazione del Buon governo, alla quale fu trasferito il compito di approvare i bilanci e tutte le operazioni che la bolla aveva affidato al camerlengo e al tesoriere generale, mentre la copia della tabella sarebbe stata conservata presso la computisteria della Congregazione (che prese il nome di Computisteria generale delle comunità)²¹. Al Buon Governo furono affidate tutte le questioni relative ai comuni, come la facoltà di giudicare non solo i laici, ma anche i “privilegiati” (ovvero i chierici di qualsiasi grado e di tutte le «universitates, societates, congregationes, collegia», monasteri, ospedali, chiese e ogni luogo pio), giudicando «summariè (...) sine strepitu, et figura iudicii»²².

Il 4 giugno 1605 il successore Paolo V, con la costituzione *Cupientes*, rinnovò la *Pro commissa*²³, confermò la competenza della Congregazione e ne ampliò la giurisdizione²⁴; nominò altri cardinali, stabilendo che questa dovesse essere composta di sei membri, con la facoltà di giudicare le cause civili, criminali e miste di tutte le comunità (senza distinzione tra *mediate* e *immediate subiectae*)²⁵, che potevano essere camerale (o immediatamente soggette) se dipendevano direttamente dalla

¹⁶ *Ibidem*, I, pp. 96-106.

¹⁷ Per l'esercizio della funzione tutoria, figure importanti erano i «governatori delle città e dei Luoghi» (*Ibidem*, II, annotazione, p. 160), cioè dei delegati pontifici competenti a occuparsi della cura e del governo economico (*in civilibus* e *in criminalibus*) delle comunità, considerati degli «esecutori degl'Ordini» del Buon Governo, sia contro i laici che contro gli ecclesiastici secolari e regolari (*ibidem*). In particolare – come sottolinea Vecchi – dovevano «invigilare al buon governo delle comunità, e de pubblici interessi» (*ibidem*, Appendice, annotazione, p. 81) e sull'operato dei Priori e dei Consiglieri delle comunità e, in caso di loro inadempienza, supplire alle negligenze ed eseguire gli ordini della Sacra congregazione del buon governo, pena il risarcimento dei danni sofferto dalle comunità per la mancata esecuzione del compito.

¹⁸ Tabacchi, *Il Buon Governo* cit., p. 118.

¹⁹ Il tesoriere era un tutore della comunità con funzioni di mediatore tra questa e il pontefice.

²⁰ Vecchi, *De bono regimine* cit., I, pp. 106-107.

²¹ E. Lodolini, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario. Introduzione*, Roma 1956, pp. 16-19.

²² Vecchi, *De bono regimine* cit., II, p. 123.

²³ *Ibidem*, II, pp. 107-108.

²⁴ La *Cupientes* definì il Buon Governo una congregazione stabile, a differenza della *Pro commissa*, che la considerava una “congregazione straordinaria”.

²⁵ *Ibidem*, II, p. 107.

Camera apostolica (quindi dallo stato) o baronali (o mediamente soggette), se dipendenti da un barone, ossia da un feudatario²⁶. Nonostante l'estensione territoriale della *iurisdictio* della Congregazione operata dalla *Cupientes*, nella prassi continuarono a sfuggire al controllo le legazioni di Bologna e Ferrara e quasi tutte le comunità infeudate, che continuarono a non inviare le tabelle alla congregazione del Buon Governo, e solo saltuariamente inviavano il rendiconto alla Camera Apostolica²⁷.

In specie le comunità feudali avevano la facoltà di scegliere se essere soggette alla Congregazione, in seguito a una riunione del Consiglio generale della comunità che, in caso di decisione affermativa, spediva il verbale dell'assemblea al Buon Governo che inviava alla comunità la tabella e la *Pro commissa*. Tuttavia le ipotesi più frequenti erano quelle di inadempimento degli ordini previsti dalla costituzione del 1592: per tutto il Seicento i baroni continuarono a ritenerla applicabile alle sole comunità *immediate subiectae*, sottraendosi al pagamento dei pesi camerali²⁸ e le comunità feudali intrapresero numerose cause davanti alla stessa Congregazione per opporsi all'applicazione della *Pro commissa*²⁹. La situazione fu risolta nel 1704 con il chirografo³⁰ di Clemente XI che l'1 ottobre stabilì che «tutte le Comunità de Luoghi Baronali³¹ esistenti nel nostro Stato Ecclesiastico per comprese, e come se fossero espressamente, et individualmente nominate nella detta Costituzione di Clemente VIII, nell'istesso modo, e forma che sono tutte l'altre Comunità del nostro Stato Ecclesiastico»³². Dal XVIII secolo, dunque, la Congregazione del Buon Governo esercitò facoltà giurisdizionali esclusive³³ sulle cause concernenti il governo economico delle comunità, come sostenne Giuseppe Renato Imperiali – cardinale Prefetto della stessa – nella lettera circolare del 9 aprile 1701³⁴; rimasero però esclusi dalla sua *iurisdictio* Roma e il distretto romano, le legazioni di Bologna, Ferrara e Avignone e altre comunità soggette a giurisdizioni particolari (come Castel Gandolfo, Terracina, Fermo e Velletri)³⁵.

La documentazione contabile seguiva l'itinerario dalla periferia al centro: ma un secondo “filo rosso” dell'attività della congregazione del Buon governo va dal centro alla periferia, e va individuato nelle visite di controllo da essa svolte, inviando un prelado competente (specie in materia economica). Anche questo principio era stato introdotto a fine Cinquecento, da Sisto V (1587) per controllare le finanze comunitative tramite l'invio di cinque chierici di camera con funzione di “visitatori della comunità”: si trattava di ispezionare i conti e di esegui-

²⁶ A. Lodolini, *L'Amministrazione pontificia del «Buon Governo»*, in «Gli archivi italiani», 6 (1919), 4, pp. 181-236.

²⁷ *Ibidem*, II, p. 115.

²⁸ *Ibidem*, II, pp. 52-53 e 115-116.

²⁹ La controversia più rilevante fu intentata dalle comunità baronali per accertare se fossero o meno tenute al pagamento del sussidio triennale e dei pesi camerali; si prolungò per circa un secolo e fu risolta dapprima con un decreto della Congregazione degli Sgravi del 13 gennaio 1607 e poi con uno del Buon governo il 24 maggio 1670, solo per citare i più noti (si veda *ibidem*, II, p. 53); finché Innocenzo XI deputò due Congregazioni particolari *ad hoc* – una nel 1680 e un'altra nel 1684, i cui lavori non furono portati a termine – e Clemente XI nel 1702 nominò una congregazione che stabilì che i baroni dello stato ecclesiastico fossero soggetti al pagamento delle imposte «tam pro bonis possessionis de tempore impositionis, quam aliis postea acquisitis». Per la congregazione del 1684 si veda *ibidem*, II, pp. 54-55; per la successiva *ibidem*, II, p. 55.

³⁰ *Ibidem*, I, pp. 110-112.

³¹ Le «comunità de' luoghi baronali» devono essere intese come «Comunità delle città, terre, e castelli, et altri luoghi da essi Baroni posseduti nel nostro Stato» che sono obbligate «particolarmente nel repartimento de' pesi camerali» e del sussidio triennale – richiamando espressamente la congregazione particolare del 19 dicembre 1702.

³² *Ibidem*, I, p. 111, § 5.

³³ Tale competenza originariamente era riservata al Tribunale della Piena Camera e poi alla Congregazione degli Sgravi, eretta da Sisto V; solo con la bolla *De bono regimine* passò alla giurisdizione del Buon Governo.

³⁴ Vecchi, *De bono regimine* cit., II, p.80.

³⁵ Tabacchi, *Il Buon Governo* cit., p. 217; Lodolini, *Inventario*, p. 16.

re l'inventario dei beni pubblici e privati, anche con uno scopo informativo, cioè di portare la Santa Sede a conoscenza della realtà locale³⁶.

È molto significativo però che le visite siano divenute frequenti solo agli inizi del Settecento, con la gestione del card. Giuseppe Renato Imperiali, nominato Prefetto del Buon governo con il chirografo del 4 maggio 1701, che gli assegnava pieni poteri, come Vecchi riporta (nel vol. I, quello dedicato alla normativa di carattere generale³⁷). Tra questi poteri, il più importante era appunto quello di visitare le comunità, con l'obiettivo di verificare la situazione fiscale e di creare un ponte tra la Congregazione romana e le comunità stesse.

I visitatori, infatti, erano nominati direttamente dalla Congregazione³⁸ «per rimediare a' disordini, e dar un buon sistema agl'interessi delle Comunità»³⁹, correggendo gli errori della cattiva amministrazione locale. Il loro compito consisteva in un'ispezione meticolosa delle entrate e delle uscite pubbliche (estesa alle precedenti amministrazioni), dei beni della comunità (e conseguentemente la creazione o la sistemazione dei catasti), delle controversie presenti e passate⁴⁰. In particolare l'attività dei visitatori aveva a oggetto diversi ambiti delle comunità: la verifica della contabilità comunale tenuta dal Tesoriere della Provincia, anche informandosi delle visite precedenti effettuate dai prelati governatori, dei relativi ordini e della loro esecuzione; l'esame delle tabelle inviate al Buon Governo, del pagamento dei pesi camerali e dell'eventuale esistenza di debitori della comunità⁴¹; il rinnovo dei catasti, per ristabilire una perequazione tributaria, e la riduzione delle esenzioni in materia fiscale⁴²; infine, essi godevano di poteri giudiziali ed extragiudiziali nelle «Cause nelle quali vi sii l'Interesse delle dette Comunità», civili, criminali e miste, nonché un'estesa facoltà giurisdizionale su «tutte le controversie tra le Comunità, et Università di detto Stato»⁴³.

In occasione della gestione Imperiali, furono in più casi le stesse comunità a chiedere l'ispezione del visitatore che era visto come un mediatore a difesa degli interessi comunitativi, oltre che un *arbiter* risolutore di tante controversie locali in cui non fosse necessario il ricorso allo *ius commune*, ma fosse sufficiente decidere secondo equità e in linea con le tradizioni locali, soprattutto garantendo l'osservanza degli statuti comunali e di tutta la legislazione locale.

Orbene, non è affatto un caso che Vecchi concentri nel tomo II della sua opera, che costituisce un po' il cuore della sua compilazione, le notizie su queste attività. Ovviamente dà spazio alla accurata ricostruzione delle origini tardocinquecentesche della congregazione del Buon governo⁴⁴. Ma è particolarmente attento a quello che accade ai primi del Settecento. Riporta pertanto –

³⁶ Lodolini, *L'Archivio* cit., p. 96.

³⁷ Vecchi, *De bono regimine* cit., I, p. 109-110.

³⁸ I visitatori potevano essere inviati in tre modi: *ex officio* da parte della Congregazione, «in virtù delle sue ordinarie facoltà»; dalla Congregazione «con l'oracolo pontificio», per opera del cardinale prefetto (Imperiali); dal pontefice tramite breve e in questo caso erano denominati «visitatori apostolici» e avevano poteri amplissimi. *Ibidem*, II, pp. 377-378.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Alcune nomine di visitatori effettuate dall'Imperiali sono riportate in *Ibidem*, II, pp. 381-382.

⁴¹ *Ibidem*, II, pp. 378-379.

⁴² Il pontefice attribuì al card. Imperiali la facoltà di «riconoscere tutte, e singole rendite, spese alla Comunità, et Università (...) e forzare qualsiasi debitore delle Comunità, e Luoghi predetti, tanto Secolari come Ecclesiastici (...) et ogn'altro Privilegiato». *Ibidem*, I, p. 110.

⁴³ *Ibidem*, I, pp. 110-112.

⁴⁴ Vecchi, *De bono regimine* cit., II, annotazione, pp. 122-124

nel secondo tomo – un’istruzione del prefetto Imperiali che spiega la procedura antecedente l’arrivo del visitatore apostolico: questi aveva l’onere di informare preventivamente la comunità della sua prossima venuta, ordinando altresì al Consiglio comunale di redigere e inviargli una relazione descrittiva della situazione economica, fiscale e catastale locale⁴⁵. A fare da *pendant*, Vecchi pubblica poi l’istruzione pontificia che stabiliva che alla fine della visita e, dopo aver adottato tutti i Decreti e le Ordinazioni necessarie, i visitatori dovevano redigere una relazione per dare conto delle condizioni della comunità esaminata e dei provvedimenti emanati, da inviare alla Congregazione⁴⁶; ciò aveva la funzione di trasmettere più informazioni possibili a Roma per creare un collegamento tra le comunità e il potere centrale. Proprio nel 1704 si verificò inoltre una relevantissima innovazione: l’estensione della giurisdizione della Congregazione del Buon Governo alle comunità baronali che ebbe come diretta conseguenza la diffusione delle visite in quei luoghi – come dimostrano le deputazioni di visitatori apostolici di Clemente XI citate, questa volta nel tomo I del *De bono regimine*⁴⁷; e le modifiche alla prassi (equa distribuzione delle imposte, eliminazione dell’immunità fiscale dei beni feudali ed ecclesiastici – che furono, così, soggetti a tassazione; in secondo luogo, il rinnovo dei catasti e la sostituzione dei componenti degli organi consiliari comunali con persone non più vicine al feudatario⁴⁸) non sono irrilevanti.

Si può dunque ritenere che la decisione del Vecchi di raccogliere tanto materiale, alla fine degli anni Venti, sia la conseguenza a medio termine di quell’accelerazione dei controlli che la gestione del prefetto Imperiali aveva impostato agli inizi del secolo.

Il tomo III, meno “strutturato” e privo forse di un focus d’interesse specifico, contiene però preziose informazioni in merito a quel che il Vecchi pensava sulla gerarchia delle fonti del diritto. Emblematico è il passo in cui egli afferma che le comunità sono «pupillae», pertanto prive di giurisdizione e non legittimate a emanare statuti senza la conferma del Papa o di un altro superiore⁴⁹; in particolare quelle immediatamente soggette alla Santa Sede non avevano un’originaria *facultas statuendi* ma, perché il loro statuto fosse legittimo, era necessaria la conferma del Governatore o Preside della Provincia (quindi un delegato pontificio)⁵⁰, poiché le Costituzioni Egidiane, in vigore in tutto lo Stato Ecclesiastico, vietavano espressamente alle comunità di emanare nuovi statuti senza l’assenso del Preside della Provincia⁵¹.

⁴⁵ *Ibidem*, II, pp. 379-381.

⁴⁶ *Ibidem*, II, Istruzione 897, pp. 378-379.

⁴⁷ Il primo libro del Vecchi riporta due deputazioni: una, del 1705 e un’altra del 1715. *Ibidem*, I, pp. 341-344.

⁴⁸ Lodolini, *L’archivio cit.*, pp. 97-98; M. Piccialuti, *I controlli del Buon Governo sulle comunità negli anni del prefetto Giuseppe Renato Imperiali (1701-1737)*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, a cura di L. Mannori, Napoli 1997, pp. 183-209.

⁴⁹ *Ibidem*, III, Dec. 103, §§ 8-9.

⁵⁰ *Ibidem*, III, Dec. 1, § 1, p. 1.

⁵¹ *Ibidem*, III, Dec. 1, § 6.